



# Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

## Città Metropolitana di Messina

### TITOLO ABILITATIVO da ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO

N° **80 / 2020** del **29 OTT. 2020**

**Vista** l'istanza in ditta **LA ROCCA Salvatore** nato a Barcellona P.G. (ME) il 17.05.1953 ed ivi residente in via Stretto VII Garrisi N°8, C.F LRC SVT 53E17 A638X, presentata in data 28.03.1986 prot.11426 (prat. n° 369/16 L. 47/85), per le opere abusive consistenti nella costruzione del piano primo e piano secondo in sopraelevazione ad un piano terra esistente costruito prima del 1942, sito in Via Stretto VII Garrisi n.8 del Comune di Barcellona P.G.. In catasto si individua al foglio16 part.854 sub. 2 piano 1 – 2 (unica unità abitativa) ;

**Vista** la Ridetermina Dirigenziale N. 1793 del 16.10.19 prot. n° 47496 del 17.10.1019 con la quale è stata fatta richiesta delle integrazioni necessarie alla definizione della pratica N° 369/16 L. 47/85 determinando in via definitiva gli oneri concessori e l'oblazione;

**Vista** la documentazione prodotta dagli interessati ed i relativi elaborati tecnici a firma del tecnico progettista in sanatoria Ing. Antonino Tindaro Mangano C.F MNG NNN 80C23 A638G

**Visto** il Certificato d'Idoneità Sismica depositato il 10.07.2019 presso il Genio Civile di Messina ai sensi dell'art. 4 legge n. 68/1988;

**Visto** il parere favorevole reso in data 16.08.2001 dal responsabile dell'istruttoria geom. Brancato Bartolo professionista esterno incaricato dall'Amministrazione Comunale,

**Vista** la Dichiarazione del 28.07.20 Prot. 31255 del 30.07.2020, a firma della ditta istante attestante che non esistono ne verbali, ne ordinanze, ne sentenze di demolizioni per il fabbricato/unità immobiliare di cui alla pratica di sanatoria in oggetto;

**Vista** la dichiarazione del 28.07.2020 Prot.31255 del 30.07.2020, sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 96 L.R. n° 11 del 12/05/2010, di rispondenza del progetto in sanatoria alle norme igienico-sanitarie vigenti, a firma del tecnico progettista in sanatoria Ing. Antonino Tindaro Mangano;

**Visti** i certificati rilasciati dal Servizio idrico integrato in data 30.04.2007 riguardante il regolare allaccio idrico e fognario del fabbricato in via Stretto VII Garrisi n:8 ( contatore acqua Codice Utente n° AA038407 giusto contratto n.27263 del 23.08.2001) .-

**Vista** la dichiarazione prodotta in data 28.07.2020 Prot. 31255 del 30.07.2020 riguardante la regolarità degli adempimenti I. C. I. e T.A.R.S.U. per il fabbricato oggetto di condono edilizio sito in Barcellona P.G. via Stretto VII Garrisi n°8, in Catasto foglio16 part 854 sub. 2 ;

**Vista** la dichiarazione del 28.07.2020 Prot.31255 del 30.07.202 del tenico progettista Ing. Mangano Antonino Tindaro, che le spettanze correlate alle prestazioni professionali, sono state regolarmente liquidate dal committente;

**Vista** la dichiarazione prodotta in data 28.07.2020 Prot.31255 del 30.07.2020 nella quale il richiedente la sanatoria fa presente che qualora in futuro si dovesero realizzare lavori inerenti





alla copertura del fabbricato, si impegnerà ad osservare quanto previsto dal D. A. 05.09.2012 sulle Linee Vita;

**Visto** il versamento effettuato per l'importo di € 60,00, boll. C.C. Postale n°13783980 del 23.10.19 VCYL0115 intestato Comune di Barcellona P.G.--, quali diritti per il rilascio della concessione, giusta D.G.M. n.10/2014, per la **pratica N369/16 L. 47/85**;

**Accertato** che l'istante ha titolo per richiedere la sanatoria ai sensi dell'art. 31 - comma 3° - della Legge n°47/85 e successive modifiche e integrazioni, per la sua qualità di proprietario, giusta atto di donazione del 31.12.1980 in Notar Salvatore Cutrupia, Registrato a Barcellona P.G. il 15.01.1981 al N.122, Rep. N.104702/9851, per aver realizzato le opere abusive consistenti nella costruzione del piano primo e piano secondo in sopraelevazione ad un piano terra esistente costruito prima dell'anno 1942, sito in via Stretto VII Garrisi n.8. In Catasto foglio 16 particella 854 sub.2 Piano 1 - 2;

**Dato atto che** il richiedente La Rocca Salvatore ha versato per la **pratica n. 369/16 L47/85**, all'erario l'oblazione per l'importo di € 2.255,41 oblazione che, in via definitiva e comprensiva degli interessi, in sede di istruttoria è stata calcolata in € 2.255,41

**Vista** la prova dell'avvenuto accatastamento presso l'U.T.E. di Messina;

**Viste** le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per gli oneri concessori in complessivi € 576,37 per la Pratica n.369/16 L.47/85, interamente versati;

**Visti** gli strumenti urbanistici vigenti, e le norme che ne regolano l'attuazione e le istruzioni in materia;

**Rilevato** dagli accertamenti eseguiti che le opere abusive sono suscettibili di sanatoria;

**Viste** la L. 28/02/85 n°47, la L.R. 10/08/85 n° 37, L.R. 15/05/86 n° 26, la L.R. 34/96, la L.326/03 e le successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Legge N° 23 del 07/09/98;

**Vista** la determinazione Sindacale N°42 del 16/09/98.

## **RILASCIA TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO IN SANTORIA**

*(ai sensi della L.47/85, L.724/94 L.326/03 e dell'art. 10 del D.P.R. 380/014 come recepito dall'art. 5 L.R. 16/2016)*

A **LA ROCCA Salvatore** nato il 17.05.1953 a Barcellona P.G. (ME) ed ivi residente in via Stretto VII Garrisi n. 8 C.F.LRC SVT 53E17 A638X, nella qualità di proprietario, giusta atto di donazione del 31.12.1980 in Notar Salvatore Cutrupia, registrato a Barcellona P. G. il 15.01.1981 al N°122 - Rep. N.104702/9851, per aver realizzato le opere abusive consistenti nella costruzione del piano primo e piano secondo in sopraelevazione ad un piano terra esistente costruito prima dell'anno 1942, sito in via VII Garrisi N°8; In Catasto Foglio 16 particella 854 sub. 2 Piano 1 - 2, in conformità alla documentazione prodotta e con l'osservanza delle disposizioni in materia di sanatoria edilizia, di igiene e di tutte le vigenti disposizioni. Nell'ipotesi in cui nell'opera oggetto del presente rilascio, benché ultimata al rustico, fossero da eseguire lavori di rifinitura, di distribuzione interna o quant'altro occorra al



completamento funzionale della stessa, ferme restando le previsioni di cui agli elaborati grafici facenti parte integrante del presente rilascio, il Concessionario è tenuto all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Prima dell'inizio dei lavori devono essere denunciati, a firma di tutti gli intestatari, all'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'Art. 31 della L. n. 1150 del 17/08/1942 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando contemporaneamente i nomi e gli indirizzi del Direttore e dell'esecutore dei Lavori con relativo D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva). Gli stessi dovranno controfirmare la denuncia in segno di accettazione. Inoltre dovrà essere rispettato ed eseguito quanto previsto dal D.L. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e D.L. 106/2009;
2. Nessuna modifica può essere apportata, senza autorizzazione del Comune, alle opere oggetto della presente concessione;
3. La presente dovrà essere custodita sul luogo dei lavori ed esibita al personale di vigilanza e di controllo del Comune, autorizzato ad accedere al cantiere;
4. Restano salvi, riservati e rispettati tutti i diritti di terzi;
5. Le opere oggetto della presente concessione, se non complete, debbono essere iniziate entro un anno dalla data del rilascio della presente ed ultimati entro 3 anni dal loro inizio, rendendoli abitabili od agibili. Nel caso d'inosservanza di tale termine si applicano le norme di cui all'art. 4 della L. n°10/77 e delle successive modifiche ed integrazioni;
6. Le vie e gli spazi pubblici alle fabbriche devono rimanere sgomberi e devono essere osservate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e/o a cose e ad eliminare gli incomodi per i quali i terzi possano risentire della esecuzione dell'opera;
7. L'eventuale occupazione di spazi pubblici deve essere preventivamente autorizzata dagli Uffici Comunali. Tali spazi pubblici devono essere restituite nel primitivo stato a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale;
8. La Ditta è tenuta ad acquisire il nullaosta dei Vigili del Fuoco per la zona parcheggio macchine, se richiesto;
9. Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici;
10. Gli assiti, di cui al punto precedente, e gli altri ripari devono essere dipinti a strisce bianche e nere inclinate a 45° agli spigoli e per tutta la loro altezza. Gli stessi devono essere muniti di luci rosse di segnalazione, collocate in modo da segnalare il recinto su cui sono site, da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole;
11. Nel cantiere di lavoro deve essere affissa a vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile con indicati: Ditta, Progettista, Direttore Lavori, Impresa, e Numero di Concessione Edilizia - art. 37 del R.E.;
12. qualora, durante il corso dei lavori, il costruttore incontrasse manufatti di pubblico servizio, deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne immediatamente avviso agli Enti preposti;

- completamento funzionale della stessa, ferme restando le previsioni in cui gli elaborati grafici facenti parte integrante del presente studio di Concessione sono e fanno parte integrante della seguita progettazione.
1. Prima dell'inizio dei lavori devono essere denunciati a firma di tutti gli installatori all'Ufficio Tecnico Comunale di viale dell'Industria 21 della L. n. 1150 del 1968, art. 6, successive modifiche ed integrazioni, con un esemplare di progetto, con un esemplare di progetto di indizi del Direttore e dell'Architetto (art. 10 del D. L. n. 1150 del 1968, art. 6, successive modifiche ed integrazioni) (art. 10 del D. L. n. 1150 del 1968, art. 6, successive modifiche ed integrazioni) e un esemplare di progetto di indizi del Direttore e dell'Architetto (art. 10 del D. L. n. 1150 del 1968, art. 6, successive modifiche ed integrazioni) con un esemplare di progetto di indizi del Direttore e dell'Architetto (art. 10 del D. L. n. 1150 del 1968, art. 6, successive modifiche ed integrazioni) e un esemplare di progetto di indizi del Direttore e dell'Architetto (art. 10 del D. L. n. 1150 del 1968, art. 6, successive modifiche ed integrazioni).
  2. Nessuna modifica può essere apportata senza autorizzazione del Comune, alle opere oggetto della presente concessione.
  3. La presente deve essere depositata in Comune, a cura del titolare dell'attività di vigilanza e il controllo del Comune sarà tenuto a cadere in via di fatto.
  4. Restano salvi, riservati e riservati tutti i diritti di terzi.
  5. Le opere oggetto della presente concessione, se non costruite, non possono essere iniziate entro un anno dalla data della concessione ed in ogni caso entro il termine di validità della concessione. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'annullamento della concessione ed integrazioni.
  6. Le vie e gli spazi pubblici, dove non sono previsti, devono essere realizzati e devono essere asservite tutte le condotte che attraversano ogni pedana di piano a persona e a cosa e ad eliminare gli inconvenienti per i quali i terzi possono ritenere della esecuzione dell'opera.
  7. L'eventuale occupazione di spazi pubblici deve essere preventivamente autorizzata dagli Uffici Comunali. Tali spazi pubblici devono essere restituiti nel termine stabilito a favore dell'Amministrazione Comunale.
  8. La Città è tenuta ad assicurare l'adempimento dei vigili del fuoco per la zona parichio, assicurando, se richiesto.
  9. Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con adeguati mezzi di protezione e gli spazi pubblici.
  10. Gli spazi, di cui al punto precedente, e gli altri spazi devono essere destinati a scopi pubblici e non inclinati a fini privati e pertanto si loro attività all'opera devono essere minuiti di tutto ciò che è necessario, collocato in modo da segnalare il rischio sul cui sito, da mantenere, deve essere mantenuto il livello del suolo.
  11. Nel cantiere di lavoro deve essere affissa e vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile con indizi. Ditta: Vegetaria, Direttore Lavori, ingegner e numero di Concessione Edilizia - art. 37 del R. E.
  12. Qualora, durante il corso dei lavori, il cantiere fosse mantenuto in stato di pubblico servizio, deve essere garantita per non danneggiare o alterare in alcun modo l'attività svolta dagli Enti preposti.

13. qualora, in futuro, si dovessero fare degli interventi sul tetto del fabbricato oggetto della presente C.E.S., la ditta è tenuta ad osservare le norme di cui al Decreto Assessorato della Salute 5 Settembre 2012;
14. il progetto e la relazione tecnica relativi all'impianto termico, compreso, ove prescritto, quello dell'impianto centralizzato di acqua calda, devono essere depositati in Comune prima dell'inizio dei lavori, secondo le disposizioni contenute nell'art. 9 della L.30/4/76 n°373. Dovrà, altresì, essere depositata la documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche dell'impianto come previsto dalla stessa legge e dal regolamento di esecuzione;
15. per la costruzione dell'impianto di riscaldamento, avente uno o più generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso e con focolari aventi potenzialità globale superiore a 30.000 Kal./h, deve essere fornita la prova della avvenuta presentazione, prima che si inizi la sua costruzione, della denuncia prescritta dal D.M. 01/12/75 - NORME DI SICUREZZA PER APPARECCHI CONTENENTI LIQUIDI CALDI SOTTO PRESSIONE - alla Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione, denuncia che deve essere corredata del relativo progetto firmato da un tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
16. il Direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare, in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile, di cui all'art. 52 della L. n°47/85, immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori di finitura, e comunque, entro trenta giorni dalla installazione degli infissi (art. 3 D.P.R. n°425 del 22/04/94);
17. è prescritta l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento. Le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto con la presente saranno punite come previsto dalle L.R. 71/78, L.R. 37/85 e L. 47/85;
18. è prescritta l'osservanza di quanto contenuto nel parere della Regione Siciliana Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina reso ai sensi dell'art. 23 L.R. 37/85 (dichiarazione di assenza di danno) del ;
19. La ditta è tenuta al rispetto di quanto previsto dalla normativa urbanistica – commerciale, nonché alle N.T.A.C. e regolamento adottato. Le attività commerciali dovranno essere compatibili con il piano commerciale adottato con D.C. n° 01 del 11/12/2003 e D.C. n° 01 del 27/08/2004 a salvaguardia dello stesso;
20. Ai fini dell'agibilità ai sensi del D.P.R. 222/16, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del titolo abilitativo edilizio in sanatoria o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata di agibilità/abitabilità: La mancata presentazione della segnalazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77,00 a euro 464,00;

#### **CONDIZIONI SPECIALI**

Il concessionario e i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, sono obbligati a corrispondere, alle

13. In quanto al punto, si dovrebbe far riferimento al testo del regolamento approvato dalla  
Commissione C.E.S., la quale è tenuta ad essere in linea con il Decreto Legislativo  
della Salute 5 settembre 1975.

14. Il progetto e la relazione tecnica relativi all'installazione di impianti di condizionamento, ove presenti,  
quello dell'edificio non vanno di alcun modo assunti in considerazione in quanto  
prima dell'inizio dei lavori, secondo le disposizioni contenute nell'art. 9 della L. 30/1/75  
n° 378. Dovrà, altresì, essere tenuto conto della disposizione contenuta in materia di  
rispondenza della contrattazione dell'opera come prevista dalla stessa legge e del  
regolamento di esecuzione.

15. Per la costruzione dell'edificio di destinazione, s'è tenuto conto della gestione di detto  
edificio da condurre, e non solo di quello a cui si è dato corso, e degli eventuali  
gloriosi superiori a 300 m. dove essere fornita la prova della  
presentazione, prima che si proceda all'installazione della stessa, della D.M.  
01/12/75 - norme di attuazione del decreto legislativo n° 23 del 28/2/75, art. 10, comma 1, lettera  
PRESERVAZIONE - alla Assicurazione Infortuni per il Controllo della Qualità e della Sicurezza  
che deve essere concordata del relativo progetto firmato dal professionista a norma  
delle disposizioni in vigore.

16. Il Direttore dei lavori ha provveduto, in merito, a presenziare, in data 12/11/75, alla  
iscrizione al catasto dell'immobile di cui all'art. 52 della L. 17/7/75, immediatamente  
dopo l'ultimazione dei lavori di finitura e compimento dell'opera, e di conseguenza  
degli infissi (art. 2 D.P.R. n° 425 del 22/6/74).

17. È prescritta l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia,  
anche se non in vigore nel presente momento, e in particolare la visita e la  
delle norme vigenti e di quanto prescritto con la presente, e quanto previsto  
dalla L.R. 7/1/78, L.R. 3/7/75 e L. 17/75.

18. È prescritta l'osservanza di quanto contenuto nel presente Piano Regionale Siciliano  
Scheda n° 23 del 19/1/75, art. 10, comma 1, lettera a) del decreto dell'art. 23 L.R.  
3/7/75 (distribuzione di servizi di giorno).

19. La ditta è tenuta al rispetto di quanto previsto dalla normativa urbanistica - commerciale,  
nonché alla P.T.A. e regolamentazione edilizia, e alla stessa non possono essere  
compatibili con il piano urbanistico, e in particolare con l'art. 10, comma 1, lettera a) del D.P.R. n° 425  
del 22/6/74 e successive modificazioni.

20. Ai fini dell'igilizia si è tenuto conto del D.P.R. n° 425 del 22/6/74, art. 10, comma 1, lettera a) del  
lavori di finitura dell'edificio, e di quanto previsto dalla normativa urbanistica - commerciale, e  
i loro successori o eventuali causi, e in particolare di quanto previsto dalla normativa urbanistica - commerciale,  
centralità di igilizia. L'installazione della stessa non può essere  
l'applicazione della stessa normativa, e in particolare dell'art. 10, comma 1, lettera a) del D.P.R. n° 425 del 22/6/74.

CONDIZIONI SPECIALI

Il concessionario è tenuto a osservare e a mantenere in vigore, con obbligo di corrispondere, alle



scadenze stabilite dalla Amministrazione all'atto del rateizzo, i contributi di cui agli artt. 5 e 6 della L. 28/1/1977 n° 10, come modificate dalle Leggi Regionali n° 37/85 e n° 26/86. Il mancato versamento alle scadenze stabilite delle somme dovute da facoltà all'Amministrazione di revocare il provvedimento di rateizzo e recuperare le somme dovute con i privilegi previsti per la riscossione delle entrate patrimoniali del T.U. 14.04.1910 n° 639. Nel caso di stipula di convenzione il concessionario, i suoi successori ed aventi causa, restano obbligati a soddisfare gli impegni assunti con la stessa e che si intende allegata al presente atto. Nel caso di infrazioni ed inosservanze ritualmente accertate alle varie norme che regolano l'attività edilizia ed a tutte quelle altre che sono direttamente od indirettamente richiamate nel presente provvedimento si applicano le sanzioni previste per le infrazioni od inosservanze medesime.

Dalla residenza Municipale, li

29 OTT. 2020

Il Tecnico Istruttore

Geom. ~~Bartolo~~ Brancato



Il Dirigente del IV Settore

Ing. Gaetano Schirò



